

Causa C-445/17**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Østre Landsret (Danimarca)

Data della decisione di rinvio:

29 maggio 2019

Ricorrente:

Viasat Broadcasting UK Ltd

Resistenti:

TV 2/Danmark A/S

Regno di Danimarca

Oggetto del procedimento principale

La Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») ha chiesto che sia accertato che la TV2 Danmark A/S (in prosieguo: la «TV 2») debba pagare i cosiddetti interessi dovuti per il periodo d'illegalità pari a DKK 1 746 300 000 sull'aiuto di Stato che la TV 2 ha ricevuto tra il 1995 e il 2003, in una situazione in cui tale aiuto è stato successivamente autorizzato come compensazione di servizio pubblico a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. La TV 2 e lo Stato danese hanno chiesto il rigetto del ricorso e hanno sollevato una serie di obiezioni rispetto all'esistenza e alla portata di una domanda di interessi dovuti per il periodo d'illegalità.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, TFUE riguarda il contenuto e l'estensione dell'obbligo per lo Stato membro di richiedere al beneficiario di un aiuto il pagamento dei cosiddetti

interessi dovuti per il periodo d'illegalità come descritto, tra l'altro, nella causa C-199/06, CELF, e nella causa C-384/07, Wienstrom.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità (v. sentenza CELF) valga anche in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui l'aiuto di Stato illegittimo costituiva una compensazione di servizio pubblico che è stata successivamente ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, e in cui l'autorizzazione è avvenuta sulla base di una valutazione della situazione economica complessiva dell'impresa di servizio pubblico, compresa la sua capitalizzazione.

2) Se l'obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità (v. sentenza CELF) valga anche per importi che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sono stati trasferiti dal beneficiario dell'aiuto a imprese collegate in forza di un obbligo di diritto pubblico, ma che sono stati qualificati da una decisione definitiva della Commissione come un vantaggio per il beneficiario dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

3) Se l'obbligo per un giudice nazionale di imporre al beneficiario di un aiuto il pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità (v. sentenza CELF) valga anche per aiuti di Stato che il beneficiario dell'aiuto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ha ricevuto da un'impresa sotto il controllo pubblico, ove le risorse di quest'ultima provengano parzialmente dalla vendita di servizi prestati dal beneficiario dell'aiuto.

Disposizioni di diritto dell'Unione europea fatte valere

Articolo TFUE, articolo 106 TFUE, articolo 107 TFUE e articolo 108 TFUE.

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (2009/C 85/01) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»)

Comunicazione della Commissione — Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2007/C 272/05) (in prosieguo: la «comunicazione in materia di recupero degli aiuti»)

Decisioni della Commissione fatte valere

Decisione della Commissione 2006/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark, NN 22/2002 (in prosieguo: «la decisione del 2004»)

Decisione della Commissione C(2004) 3632 definitivo, del 6 ottobre 2004, nel procedimento in materia di aiuti di Stato N 313/2004, relativo alla ricapitalizzazione di TV 2/Danmark A/S (in prosieguo: «la decisione sulla ricapitalizzazione»)

Decisione della Commissione C(2008) 4224 definitivo, del 4 agosto 2008 nel procedimento N 287/2008 (in prosieguo: «la decisione sull'aiuto al salvataggio»)

Decisione della Commissione 2011/839/UE, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca (C 2/03) a favore di TV2/Danmark (in prosieguo: «la decisione del 2011») (GU 2011 L 340, pag. 1),

Decisione della Commissione 2012/109/UE, del 20 aprile 2011, riguardante l'aiuto di Stato C 19/09 (ex N 64/09) al quale la Danimarca intende dare esecuzione a favore della ristrutturazione di TV2 Danmark A/S (in prosieguo: «la decisione sulla ristrutturazione»)

Giurisprudenza dell'Unione europea fatta valere

Causa C-280/00, Altmark, ECLI:EU:C:2003:415

Causa C-199/06, CELF, ECLI:EU:C:2008:79

Causa C-384/07, Wienstrom, ECLI:EU:C:2008:747

Causa C-649/15 P, TV 2/Danmark /Commissione, ECLI:EU:C:2017:835

Causa C-656/15 P, Commissione / TV 2/Danmark, ECLI:EU:C:2017:836

Causa C-657/15 P, Viasat Broadcasting UK / TV 2/Danmark, ECLI:EU:C:2017:837

Causa C-660/15, Viasat Broadcasting UK /Commissione, ECLI:EU:C:2017:178

Cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04, TV2/DANMARK A/S e a. /Commissione, ECLI:EU:T:2008:457.

Causa T-674/11, TV 2/Danmark /Commissione, ECLI:EU:T:2015:684

Causa T-125/12, Viasat Broadcasting UK /Commissione, LI:EU:T:2015:687

Causa C-349/17, Eesti Pagar AS, ECLI:EU:C:2019:172

Causa C-275/10, Residex Capital IV CV, ECLI:EU:C:2011:814

Causa T-459/93, Siemens /Commissione, ECLI:EU:T:1995:100

Disposizioni nazionali fatte valere

Lov om radio-og fjernsyns virksomhed (legge sull'attività radiofonica e televisiva, in prosieguo: la «legge sull'attività radiotelevisiva»), in particolare articoli 24, 29, 30 e 33

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente nel procedimento principale è la società televisiva commerciale Viasat. I due resistenti sono rispettivamente lo Stato danese (rappresentato dal Ministero della Cultura) e la società televisiva di servizio pubblico di proprietà statale TV 2. La TV 2 è stata istituita nel 1986 come un'istituzione autonoma, soggetta al controllo dello Stato ai sensi delle disposizioni previste a tale riguardo nella legge sull'attività radiotelevisiva. La TV 2 è stata soggetta, sin dalla sua istituzione, a obblighi di servizio pubblico. La Viasat e la TV 2 sono concorrenti nel mercato danese per la diffusione a livello nazionale di canali televisivi.

Il sistema di finanziamento della TV 2 nel periodo dal 1995 al 2004

- 2 Il fondamento normativo danese per le misure di finanziamento a favore della TV 2 era disciplinato per gli anni pertinenti per la presente causa nelle diverse versioni della legge sull'attività radiotelevisiva, quale descritta nella decisione del 2011.
- 3 La costituzione e la gestione iniziale della TV 2 sono state finanziate con un prestito di costituzione di DKK 510,8 milioni senza apporto di capitale. La TV 2, che sin dalla sua costituzione era sottocapitalizzata, finanziava la gestione corrente con i canoni e gli introiti derivanti dalla vendita di tempi pubblicitari in televisione, la quale era effettuata fino al 1997 dalla società statale indipendente TV 2 Reklame A/S. In aggiunta, il finanziamento derivava dagli introiti della vendita di programmi e altri servizi. Nel periodo tra il 1995 e il 1996 il finanziamento della TV 2 era disciplinato in modo tale che la quota degli introiti derivanti dai canoni della TV 2 confluiva in un fondo speciale statale, denominato «fondo TV 2». Nel fondo confluivano inoltre gli utili della TV 2 Reklame A/S derivanti dalla menzionata vendita di pubblicità nella TV 2 da parte di tale società. Ai sensi dell'articolo 30 della legge sull'attività radiotelevisiva, «l'attività complessiva della TV 2 [era] finanziata» (vale a dire l'attività sia a livello nazionale che regionale, v. infra) «con gli importi trasferiti dal fondo TV2 conformemente ai bilanci quadro definiti dal Ministero della Cultura». Il sistema descritto della canalizzazione degli introiti pubblicitari della TV 2 tramite la TV2 Reklame A/S e il fondo TV 2 era riconducibile, alla luce dei lavori preparatori, a un intento politico di tutelare l'indipendenza editoriale della TV 2. Le disposizioni

d'attuazione per l'attività della TV 2 risultano dagli articoli 29, 30 e 33 dell'allora vigente legge sull'attività radiotelevisiva.

- 4 Le parti nel procedimento principale controvertono sulla questione se gli utili della società TV 2 Reklame A/S potessero essere di per sé utilizzati per coprire le esigenze di finanziamento della TV 2 e se la TV 2 avesse diritto ai relativi introiti. Il giudice del rinvio ha osservato in proposito che dalle disposizioni allora in vigore della legge sull'attività radiotelevisiva risultava espressamente che il Ministero della Cultura poteva decidere che parte degli utili della TV2 Reklame A/S non fossero trasferiti al fondo TV 2. Allo stesso modo, dai lavori preparatori della legge risultava che il Ministero della Cultura poteva «decidere quale quota di utili derivante dall'attività pubblicitaria sia trasferita al fondo TV 2». Si trattava, così, di un finanziamento per quadri di bilancio e non di un diritto agli introiti pubblicitari.
- 5 Nella pratica, tuttavia, tutti gli utili per entrambi gli anni 1995 e 1996 sono stati trasferiti dalla TV 2 Reklame A/S al fondo TV 2. Inoltre negli stessi anni è stato trasferito dal fondo TV 2 alla TV 2 un importo totale costituito sia da canoni sia da risorse pubblicitarie, il quale tuttavia non comprendeva tutti gli introiti pubblicitari che erano stati trasferiti al fondo TV 2 dalla TV 2 Reklame A/S.
- 6 La TV 2 Reklame A/S e il fondo TV 2 sono stati estinti con effetto dal 1° gennaio 1997. La TV 2 ha assunto in seguito da sola la vendita di tempi pubblicitari della società e ha ricevuto così introiti pubblicitari diretti. Inoltre la TV 2 ha ricevuto da quel momento canoni diretti dall'altro canale danese di servizio pubblico DR (che si è assunto il compito della riscossione). Con l'estinzione del fondo TV 2, il patrimonio del fondo è stato trasferito alla TV 2.
- 7 La TV 2 ha ricevuto, inoltre, nel periodo dal 1995 al 2002, una serie di vantaggi dallo Stato relativi a (i) un'esenzione dall'imposta societaria, (ii) la sospensione dei pagamenti in conto capitale e in conto interessi sul prestito di costituzione della società, (iii) la garanzia statale per il prestito di gestione fino alla fine del 1996 e (iv) il pagamento di un canone per la frequenza estremamente basso. Tutti questi vantaggi sono stati qualificati come aiuti di Stato.
- 8 La TV 2 ha cessato di ricevere il pagamento dei canoni dal 1° luglio 2004, quando l'istituzione autonoma è stata trasformata nell'attuale società per azioni TV 2/DANMARK A/S. La TV 2 è stata esclusa dalla riscossione del pagamento degli abbonamenti, nonché da finanziamenti esterni. La TV 2 aveva sin dall'inizio difficoltà economiche che essenzialmente erano attribuibili alla sua sottocapitalizzazione. Lo Stato danese ha deciso che la TV 2 doveva ricostituire il capitale proprio necessario tramite gli utili d'esercizio. Nel periodo dal 1995 al 2002 la TV 2 è passata da un capitale proprio negativo di DKK 97,8 milioni a un capitale proprio positivo di DKK 550,5 milioni. Verso la fine del 2005 il capitale proprio della TV 2 ammontava a DKK 652 milioni.

Gli obblighi di servizio pubblico della TV 2 e il rapporto tra le regioni TV 2

- 9 La TV 2 comprendeva, al momento della sua istituzione, solo un'impresa a livello nazionale. Successivamente sono state istituite una serie di «imprese regionali» (in prosieguo: «le regioni»). La TV 2 consisteva, pertanto, nel periodo di riferimento, in nove imprese pubbliche indipendenti: da un lato l'impresa a livello nazionale, dall'altro otto imprese regionali, ognuna delle quali aveva il proprio consiglio di sorveglianza, consiglio di gestione, consiglio di programma, direzione indipendenti nonché responsabilità di bilancio e per i programmi.
- 10 Nel periodo dal 1995 al 2004 la TV 2 era soggetta, in forza della legge sull'attività radiotelevisiva, a un obbligo di fornire e diffondere programmi televisivi a livello nazionale e regionale. L'impresa a livello nazionale e le regioni dovevano trasmettere i loro programmi attraverso la stessa rete di trasmissione, dal momento che si ripartivano tra di loro il tempo di trasmissione. La TV 2 ha ricevuto gli introiti pubblicitari generati in relazione alla visione delle trasmissioni regionali. Le regioni non avevano proprie licenze di trasmissione né propri accordi di servizio pubblico con lo Stato prima del 2003. Le regioni non avevano neanche propri statuti, e non dovevano presentare relazioni di servizio pubblico al ministero, poiché spettava alla TV 2 presentare una contabilità di servizio pubblico che illustrasse come veniva adempiuto l'obbligo di servizio pubblico nella sua interezza. Anche ciò è cambiato nel 2003.
- 11 Com'è stato in precedenza indicato, il fondo TV 2 ha trasmesso fino al 1997 canoni alla TV 2. Come parimenti indicato, il fondo TV 2 è stato estinto nel 1997. Successivamente, l'attività complessiva della TV 2 è stata finanziata, tra l'altro, come indicato, tramite la quota di canoni della TV 2, tramite introiti pubblicitari nella TV 2 e tramite introiti provenienti dalla vendita di programmi e altri servizi e sovvenzioni. Inoltre, la TV 2 è rimasta soggetta a un obbligo di diritto pubblico di trasferire un importo minimo annuale alle regioni. Era l'amministrazione centrale della TV 2, che stabiliva per ogni esercizio finanziario «il bilancio per l'impresa a livello nazionale, compresa l'assegnazione di fondi ad ogni singola impresa regionale della TV 2», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della legge sull'attività radiotelevisiva. Le risorse assegnate dovevano essere dedotte dagli introiti complessivi della TV 2 e non era pertanto richiesto che l'importo dovesse derivare solo da quello dei canoni che la TV 2 riceveva. La TV 2 ha assegnato complessivamente nel periodo dal 1997 al 2002 circa DKK 2 miliardi alle regioni.
- 12 Il giudice del rinvio non ritiene opportuno qualificare tale assegnazione di fondi alle regioni come «una (...) remunerazione» alle regioni per la trasmissione di programmi nelle finestre regionali, così come il Tribunale ha fatto al punto 171 [della sentenza] nella causa T-674/11. Di fatto, alla TV 2, nel periodo dal 1997 al 2002, è stata assegnata la quota di canoni che le regioni avevano allora ricevuto dal fondo TV 2, e il compito di assegnare risorse alle regioni successivamente spettava alla TV 2, dal momento che la TV 2 doveva assegnare un importo alle regioni che, ai sensi dei lavori preparatori della legge di modifica, doveva

corrispondere almeno all'importo che era stato trasferito fino ad allora alle regioni dal fondo TV 2 (DKK 275 milioni nel 1996).

- 13 Quando l'impresa TV 2 a livello nazionale è stata trasformata in una società per azioni con effetto dal 1° luglio 2004, il suo obbligo di assegnare annualmente risorse alle regioni è venuto meno. Al contempo, l'assegnazione di risorse alla TV 2 è cambiata, di modo che è stato preso in considerazione il fatto che tale obbligo ora non spettava più alla TV 2. Alla TV 2 sono stati così trasferiti DKK 151,1 milioni per canoni nel 2003 contro i DKK 556,2 milioni che la TV 2 aveva ricevuto complessivamente per canoni nel 2002. Le regioni hanno invece ricevuto dal 2004 una quota di canoni diretti dall'altro canale danese di servizio pubblico DR.

I procedimenti dell'Unione relativi al sistema di finanziamento della TV2 tra il 1995 e il 2002

- 14 Con la decisione del 2004 la Commissione ha stabilito che l'aiuto concesso alla TV2 negli anni dal 1995 al 2002 sotto forma di canoni e di altre misure costituiva aiuto di Stato alla TV 2 soggetto a obbligo di notifica, mentre al contempo ha stabilito che le misure erano compatibili con il mercato comune secondo l'articolo 86, paragrafo 2, CE, ad eccezione di un importo di DKK 628,2 milioni che la Commissione ha classificato come sovracompensazione, e che pertanto doveva essere recuperato dalla TV 2. La decisione della Commissione è stata impugnata dinanzi al Tribunale dalla TV 2 e dalle autorità danesi insieme alla Viasat e al Discovery Networks Danmark (già SBS Broadcasting SA/TvDanmark).
- 15 Il 29 novembre 2004, conformemente a tale decisione, la TV 2 ha rimborsato DKK 628,2 milioni più interessi nonché un corrispondente importo per il 2003, che le autorità danesi hanno recuperato di propria iniziativa (calcolato con lo stesso metodo di cui alla decisione del 2004) più interessi, per un totale di DKK 1 073 milioni.
- 16 Poiché un siffatto rimborso avrebbe reso la TV 2 insolvente, la Commissione ha autorizzato la sua ricapitalizzazione da parte del governo danese con la decisione sulla ricapitalizzazione, tramite l'aumento del capitale della TV 2 di circa DKK 440 milioni e la conversione di un prestito statale di circa DKK 394 milioni in capitale proprio. La decisione del 2004 è stata annullata dal Tribunale con sentenza del 22 ottobre 2008 nelle cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04. La nuova decisione della Commissione sul caso è stata adottata il 20 aprile 2011 (la decisione del 2011). Nella decisione del 2011 la Commissione ha stabilito che il sistema di finanziamento della TV 2 nel periodo dal 1995 al 2002 costituiva aiuto di Stato a favore della TV 2 soggetto a obbligo di notifica. In tale contesto, tra l'altro, i canoni che la TV 2 ha trasferito alle regioni nel periodo dal 1997 al 2002 (circa DKK 2 miliardi), e gli introiti pubblicitari della TV 2 tra il 1995 e il 1996, che erano stati trasferiti alla TV 2 dalla TV 2 Reklame A/S tramite il fondo TV 2 (circa DKK 1,5 miliardi), sono stati classificati come aiuto ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione ha posto come fondamento in tale contesto, il fatto che tutti gli introiti che sono stati trasferiti alla TV 2 dal fondo TV 2 nel periodo 1995-1997 costituivano aiuti di Stato alla TV 2. La Commissione ha autorizzato tuttavia al contempo tutti gli aiuti alla TV 2 come compensazione di servizio pubblico compatibile ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. La decisione del 2011 è stata impugnata dinanzi al Tribunale dalla TV 2 e dalla Viasat (cause T-674/11 e T-125/12), ed è stata ora definitivamente confermata dalla Corte con le sentenze nelle cause C-649/15 P, C-656/15 P, C-657/15 P e C-660/15 P. La Corte ha confermato tra l'altro che la TV 2 Reklame A/S e il fondo TV 2 erano imprese pubbliche, controllate dallo Stato danese, e le loro risorse erano a disposizione dello Stato e che pertanto si trattava di un vantaggio finanziato con risorse statali. Per una descrizione più dettagliata dello svolgimento della causa si fa riferimento in particolare alle sentenze della Corte nella causa C-649/15 P e nella causa C-660/15 P.

Altri procedimenti relativi ad aiuti di Stato riguardanti la TV2

- 17 Parallelamente al procedimento relativo agli aiuti di Stato riguardante le misure di finanziamento della TV2 nel periodo dal 1995 al 2002, erano in corso altri tre procedimenti relativi ad aiuti di Stato riguardanti la TV2: il procedimento relativo alla ricapitalizzazione, quello relativo al salvataggio e quello relativo alla ristrutturazione, che saranno brevemente descritti.
- 18 Il procedimento relativo alla ricapitalizzazione ha avuto origine dal rimborso degli aiuti che la TV 2 ha effettuato come conseguenza della decisione del 2004, e riguardava la ricapitalizzazione della TV2 da parte dello Stato danese. La Commissione, nella decisione sulla ricapitalizzazione del 2004, ha autorizzato la ricapitalizzazione della TV 2 ai sensi dell'allora articolo 86, paragrafo 2, CE. La decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale, il quale, nelle cause T-12/05 e T-16/05, ha dichiarato che non vi era luogo a statuire in quanto le misure di ricapitalizzazione erano strettamente connesse alla decisione del 2004 e pertanto dovevano essere valutate complessivamente dalla Commissione nell'ambito del nuovo esame del sistema di finanziamento della TV 2 dal 1995 al 2002.
- 19 Il procedimento relativo al salvataggio ha avuto origine dal fatto che la TV 2 ha subito una crisi di liquidità nel 2008. Lo Stato ha deciso per tale motivo di concedere aiuti al salvataggio alla TV2 sotto forma di una linea di credito, che è stata autorizzata come aiuto al salvataggio dalla Commissione con la decisione sull'aiuto al salvataggio. Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale (causa T-114/09), ma vi è stata successivamente la rinuncia al ricorso.
- 20 Il procedimento relativo alla ristrutturazione riguardava il piano di ristrutturazione che le autorità danesi avevano notificato alla Commissione il 4 febbraio 2009 a seguito della decisione sull'aiuto al salvataggio. Con la decisione sulla ristrutturazione la Commissione ha autorizzato a determinate condizioni il piano di ristrutturazione, compresa la possibilità per la TV 2 di introdurre un sistema di

pagamento da parte degli utenti (in prosieguo: la «decisione sulla ristrutturazione»). Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale (causa T-210/02), ma vi è stata successivamente la rinuncia al ricorso.

Il procedimento nazionale relativo al sistema di finanziamento della TV 2 nel periodo dal 1995 al 2004

- 21 Detto procedimento è stato introdotto dalla Viasat il 28 febbraio 2006, ma è stato sospeso in pendenza dei procedimenti dinanzi ai giudici dell'Unione riguardanti il sistema di finanziamento della TV2.
- 22 Nella sentenza della Corte nelle cause C-649/15 P, C-656/15 P, C-657/15 P e C-660/15 P è stato infine stabilito che le misure concesse alla TV 2 negli anni dal 1995 al 2002, costituivano aiuti di Stato soggetti a obbligo di notifica, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Le misure sono state concesse in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Ciò vale anche per le risorse che sono state trasferite alle regioni (v. causa T-674/11). Si stabilisce anche che tutto il palinsesto della TV 2 (dell'impresa a livello nazionale) poteva essere considerato servizio pubblico televisivo e che tutti i costi ad esso inerenti potevano essere così considerati costi di servizio pubblico (v. causa T-309/04).

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

Sulla prima questione

Argomenti della TV 2 e del Ministero della Cultura

- 23 Secondo la TV 2 e il Ministero della Cultura la compensazione di servizio pubblico concessa nell'ambito dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, si differenzia decisamente dall'aiuto di Stato concesso ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Non è emerso alcun vantaggio indebito in termini di interessi per la TV 2 ai sensi della sentenza CELF, perché i costi per il finanziamento esterno in un ipotizzato periodo di illegittimità avrebbero soltanto comportato un corrispondente aumento dei costi di servizio pubblico della TV 2 e perché secondo i presupposti che erano alla base della decisione del 2011, sarebbe stato necessario aumentare la compensazione di servizio pubblico della TV 2 in misura corrispondente per coprire il deficit in tal modo insorto e per garantire i fondi propri della TV 2 e le capacità di svolgere la propria missione di servizio pubblico.
- 24 La compensazione di servizio pubblico è caratterizzata dal fatto che l'impresa che viene compensata è soggetta a un obbligo di fornire servizi nell'interesse pubblico, che frena la competitività di tale impresa, e che le imprese non si assumerebbero volontariamente se agissero secondo le dinamiche di mercato. Costituisce anche un elemento di aiuto per il servizio pubblico il fatto che l'entità

della compensazione ricevuta non deve superare quanto è necessario per coprire i costi netti, inerenti all'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico e un eventuale ragionevole utile.

- 25 Tali caratteristiche fanno sì che i beneficiari della compensazione di servizio pubblico conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE non ricevano un indebito vantaggio concorrenziale dall'aiuto. Quando l'aiuto stesso non comporta un vantaggio concorrenziale, neanche il pagamento anticipato rappresenta di per sé un indebito vantaggio concorrenziale. L'esecuzione di una domanda di interessi dovuti per il periodo d'illegalità nei confronti della TV 2 comporterebbe, al contrario, che l'attività di servizio pubblico della TV 2 sia stata sottocompensata, e pertanto implicherebbe una distorsione della concorrenza a favore dei concorrenti della TV 2, tra cui la Viasat, e metterebbe in pericolo lo svolgimento della missione di servizio pubblico della TV 2. Ne consegue che, sebbene l'obbligo di sospensione si applichi anche agli aiuti ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, non sussiste alcun obbligo di riscuotere interessi dovuti per il periodo d'illegalità per compensare un vantaggio indebito.
- 26 Ciò deve in ogni caso valere in una situazione come la presente in cui l'aiuto considerato è stato dichiarato compatibile con il mercato interno dalla Commissione nella decisione del 2011 – e successivamente anche nella decisione sulla ricapitalizzazione e nella decisione sulla ristrutturazione – sulla base di una valutazione della situazione economica complessiva di tutta l'impresa di servizio pubblico, compresa la sua capitalizzazione. Un riconoscimento di una domanda di interessi dovuti per il periodo d'illegalità in una situazione del genere svuoterebbe di significato le decisioni della Commissione e pregiudicherebbe la competenza della Commissione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Argomenti della Viasat

- 27 La Viasat ha fatto valere che l'aiuto per il servizio pubblico autorizzato ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE non si differenzia dall'aiuto autorizzato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Devono quindi essere pagati in entrambi i casi gli interessi dovuti per il periodo d'illegalità.
- 28 La Viasat ha fatto riferimento alla sentenza nella causa C-657/15 P, in cui la Corte ha stabilito che la remunerazione per il servizio pubblico alla TV2 comporta un vantaggio economico per la TV 2, in quanto è stata concessa in violazione delle condizioni di cui alla sentenza Altmark. Inoltre, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE è possibile ottenere un utile ragionevole in relazione all'adempimento di una missione di servizio pubblico. Conformemente a ciò e come stabilito nella decisione del 2011, la TV 2 ha potuto produrre un utile complessivo di DKK 628,2 milioni.
- 29 Nel settore televisivo è riconosciuta una definizione molto ampia di servizio pubblico, in cui tutti i costi della TV 2 sono considerati come costi di servizio pubblico. Secondo la Viasat per tale motivo è spesso più vantaggioso ricevere

aiuti ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE che ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Esistono numerosi esempi di accordi basati su obblighi di servizio pubblico, in cui l'impresa stipula volontariamente un accordo con lo Stato per eseguire un servizio pubblico.

- 30 L'aiuto alla cultura nella causa CELF costituiva la compensazione dei costi inerenti alla produzione e all'esportazione di libri in lingua francese. Esso è pertanto in larga misura comparabile con l'aiuto per il servizio pubblico di cui al procedimento principale. Sarebbe innaturale considerare l'aiuto concesso alla CELF diversamente dall'aiuto concesso alla TV2.
- 31 Secondo la Viasat, l'argomentazione del Ministero della Cultura e della TV 2 metterebbe in pericolo l'effetto utile degli obblighi di notificazione e di sospensione degli Stati membri nell'ambito degli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, poiché in tal caso non vi sarebbe alcuna conseguenza per la mancata notifica. Inoltre, se non fosse possibile per i concorrenti chiedere il pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità in una situazione come la presente, in cui l'aiuto è concesso senza rispettare l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE né i requisiti di trasparenza, offerta e efficiente gestione di cui alla sentenza Altmark, un concorrente resterebbe senza rimedi giuridici e la sentenza Altmark perderebbe di significato.

Considerazioni del giudice del rinvio

- 32 Il giudice del rinvio ha affermato che dalla giurisprudenza costante della Corte deriva che l'obiettivo perseguito dal rimborso di un aiuto di Stato versato illegittimamente consiste nell'eliminazione della distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall'aiuto medesimo. Un siffatto vantaggio illegittimo per il beneficiario dell'aiuto consiste – anche nei casi in cui l'aiuto è stato successivamente dichiarato compatibile – tra l'altro, nella mancata corresponsione degli interessi che tale soggetto avrebbe dovuto pagare sull'importo corrispondente all'aiuto in questione qualora avesse dovuto chiederlo in prestito sul mercato per il periodo in cui si è protratta l'illegittimità, conformemente alla sentenza CELF, e causa C-349/17, Eesti Pagar AS, punto 130, e causa C-275/10, Residex Capital IV CV, punto 33 e 34.
- 33 Il giudice del rinvio ritiene che non emerga a tale proposito che il carattere di un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE comporti che il principio generale nell'ambito degli aiuti di Stato, relativo agli interessi dovuti per il periodo d'illegalità, in procedimenti riguardanti la violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE non si applichi nelle cause relative ad aiuti sotto forma di compensazione per obblighi di servizio pubblico.
- 34 L'aiuto a un'impresa di servizio pubblico è concesso al fine di svolgere una missione di servizio pubblico e non al fine di compensare l'onere connesso al pagamento degli interessi dovuti per il periodo d'illegalità. Il pagamento di

interessi dovuti per il periodo d'illegalità difficilmente può essere considerato, di per sé, come la realizzazione di un obbligo di servizio pubblico.

- 35 Appare dubbio in tale contesto che si possa sostenere, dal punto di vista meramente giuridico, che il pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità faccia aumentare i costi del beneficiario dell'aiuto per l'adempimento di attività di servizio pubblico. Per lo stesso motivo, non sembra essere corretto l'argomento fatto valere dalla TV 2 e dal Ministero della Cultura, in base al quale l'imposizione di interessi dovuti per il periodo d'illegalità conduce alla «sottocompensazione» per l'adempimento delle missioni dell'impresa di servizio pubblico.
- 36 L'applicazione di interessi dovuti per il periodo d'illegalità non comporterebbe sempre che a un'impresa che svolge un servizio pubblico manchino le risorse necessarie all'adempimento del suo obbligo di servizio pubblico, mentre la sentenza Altmark si basa proprio sul presupposto che in base alle circostanze possa essere riconosciuto un utile in una misura di aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Per contro, non è neanche escluso che un'impresa che ha ricevuto un aiuto diverso da quello per il servizio pubblico, subisca una perdita netta su un'attività sovvenzionata colpita da una domanda di interessi dovuti per il periodo d'illegalità. Si può ipotizzare in tale contesto, che l'impresa interessata, come conseguenza di una domanda di pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità, debba cessare di adempiere l'attività sovvenzionata, e pertanto, che l'aiuto di Stato non abbia avuto l'effetto voluto allo stesso modo che potrebbe essere ipotizzato in relazione a un'impresa di servizio pubblico.
- 37 Il giudice del rinvio è consapevole del fatto che, in tali circostanze, il pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità comporterebbe che un beneficiario dell'aiuto per il servizio pubblico potrebbe sopravvivere solo se ricevesse un conferimento di capitale e che il conferimento di capitale può quindi essere necessario affinché il settore pubblico si faccia carico dello scopo che l'aiuto mira a promuovere. Tuttavia, lo stesso potrebbe verificarsi per altri beneficiari. Inoltre, è evidente che la compatibilità di un siffatto nuovo aiuto nel caso di specie – allo stesso modo di altre perdite impreviste che qualsiasi beneficiario potrebbe aver subito – deve essere valutata indipendentemente dalla necessità dell'aiuto che l'impresa poteva avere all'epoca.

Sulla seconda questione

Argomenti della TV 2 e del Ministero della Cultura

- 38 A parere della TV 2 e del Ministero della Cultura l'importo di base che deve essere utilizzato nel calcolo di un'eventuale domanda di interessi dovuti per il periodo d'illegalità nel procedimento principale deve essere detratto delle risorse trasferite alle regioni (circa 2 miliardi di DKK) (in prosieguo: le «risorse regionali»).

- 39 La TV 2 e il Ministero della Cultura ritengono che in tale contesto sia errato quanto sostenuto dalla Viasat sulla base della sentenza del Tribunale nella causa T-674/11, ossia che le risorse regionali costituivano il pagamento della TV 2 di una remunerazione alle regioni per la trasmissione di programmi regionali nelle finestre regionali, e che le risorse riducevano un onere che altrimenti sarebbe stato a carico della TV 2.
- 40 Lo Stato danese aveva scelto di organizzare la missione di servizio pubblico imposta all'attività della TV 2 nel suo complesso, suddividendola tra un obbligo regionale e un obbligo a livello nazionale, che è stato imposto a ciascuno delle sue imprese autonome nel complesso della TV 2. L'obbligo di trasmettere programmi regionali incombeva – e incombe tuttora – alle regioni, ma l'obbligo a livello nazionale doveva essere eseguito dall'impresa a livello nazionale. La TV 2 aveva così soltanto l'obbligo di riempire la programmazione a livello nazionale con programmi e di mettere a disposizione tempi di trasmissione alle regioni, dando loro accesso a finestre nell'ambito della programmazione a livello nazionale, in cui esse potevano trasmettere contenuti regionali. Le regioni avevano da parte loro l'obbligo di fornire e di trasmettere programmi regionali in tali finestre.
- 41 Le risorse regionali rappresentavano la compensazione dello Stato danese alle regioni per l'adempimento dell'obbligo di trasmettere programmi televisivi regionali. Le risorse non alleggerivano l'«onere» per l'impresa a livello nazionale sotto forma di un «obbligo regionale». L'impresa a livello nazionale non aveva, infatti, un siffatto obbligo ai sensi del diritto danese.
- 42 La TV 2 ha agito quindi tra il 1997 e il 2002 soltanto come intermediario di risorse regionali e non ne ha ricevuto alcun vantaggio. La TV 2 non ha ottenuto nulla di più e nulla di meno dall'esecuzione della missione di intermediario nel periodo dal 1997 al 2002 rispetto al periodo prima del 1997, in cui il fondo TV 2 trasmetteva la compensazione statale alle regioni senza l'intervento della TV 2, o dopo il 2002, in cui le regioni ricevevano la loro quota di canoni diretti dal DR.
- 43 La circostanza che il sistema della trasmissione di risorse regionali della TV 2 sia stato attuato senza l'autorizzazione preventiva della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE non conferiva pertanto alla TV 2 né un vantaggio in termini di interessi né un miglioramento indebito della sua posizione sul mercato. Quindi, le risorse regionali non hanno avuto in misura significativa gli effetti dell'illegittimità cui fa riferimento la Corte nella sua sentenza nella causa CELF.
- 44 La TV 2 e il Ministero della Cultura hanno fatto riferimento al punto 194 della decisione del 2011, da cui risulta che dopo che gli importi sono stati trasferiti alla TV 2 e successivamente ritrasferiti alle regioni, la Commissione ha incluso tali importi nei calcoli sia come entrate sia come spese, il che in pratica significa che essi non avevano alcun effetto sulla valutazione della proporzionalità da parte della Commissione. Nell'ambito della trattazione della causa T-674/11 la Commissione ha indicato a tal proposito che la TV 2 non era il beneficiario

dell'aiuto che è stato trasmesso alle emittenti regionali, e non aveva neanche ottenuto alcun vantaggio dal suo ruolo di intermediario. Quindi, secondo la Commissione, la TV 2 non poteva essere obbligata a pagare interessi dovuti per il periodo d'illegalità sugli importi dell'aiuto. Ciò confermava, secondo la Commissione, il fatto che la TV 2 non aveva alcun interesse ad agire in relazione alla decisione impugnata per quanto riguarda tale punto.

- 45 La TV 2 e il Ministero della Cultura hanno fatto riferimento al punto 41, lettera a) (nota 65), della comunicazione sulla cooperazione, in cui si afferma che le tasse pagate sull'importo nominale dell'aiuto possono essere dedotte ai fini del recupero degli interessi dovuti per il periodo d'illegalità, e alla comunicazione in materia di recupero degli aiuti, in cui si afferma che le autorità nazionali possono prendere in considerazione l'incidenza del sistema fiscale al fine di determinare l'importo da rimborsare così da recuperare soltanto l'importo netto ricevuto dal beneficiario.
- 46 La TV 2 e il Ministero della Cultura hanno infine fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-459/93, in cui si afferma che le autorità nazionali, in occasione del recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili ai sensi di una decisione della Commissione, possono dedurre, in linea di principio, in forza della propria normativa interna, determinate somme dall'importo da ripetere. Secondo la TV 2 e il Ministero della Cultura la presente situazione, in cui la TV 2 in conseguenza di un obbligo stabilito nella legge sull'attività radiotelevisiva ha trasferito canoni alle regioni (corrispondenti almeno al livello del 1996), presenta similitudini con la situazione in cui una quota dell'importo dell'aiuto è versata al fisco come conseguenza di un obbligo tributario stabilito dalla legge.

Argomenti della Viasat

- 47 La Viasat contesta gli argomenti della TV 2 e del Ministero della Cultura. La Viasat ha fatto riferimento alla circostanza che dal punto 51 della sentenza CELF deriva che la concessione di un aiuto di Stato illegittimo comporta un vantaggio per il beneficiario corrispondente ai costi per gli interessi di mercato connessi al prestito di un importo pari all'intero importo dell'aiuto compatibile. È tale vantaggio che il pagamento di interessi dovuti per il periodo d'illegalità deve neutralizzare. Poiché tutto l'importo dell'aiuto alla TV 2 costituiva aiuto di Stato compatibile previsto dall'articolo 107 TFUE, devono quindi essere pagati interessi dovuti per il periodo d'illegalità su tutto l'importo.
- 48 La Viasat ha, inoltre, sottolineato che il Tribunale nella causa T-674/11 (punti da 152 a 173) e la Corte nella causa C-649/15 P (punti da 48 a 58) hanno negato che le risorse regionali dovessero essere escluse dall'importo dell'aiuto, così come gli organi giudiziari dell'Unione hanno respinto l'argomentazione avanzata dalla Commissione in tale causa, in quanto essa non era avvalorata dalla decisione impugnata.
- 49 Secondo il parere della Viasat le risorse regionali riducevano un onere che altrimenti sarebbe stato a carico della TV 2, ossia l'obbligo di fornire e trasmettere

programmi regionali. Secondo la Viasat le risorse regionali costituivano effettivamente una remunerazione da parte della TV 2 alle regioni per un servizio che la TV 2 in alternativa avrebbe dovuto acquistare da un altro fornitore.

- 50 La Viasat ha anche indicato che la TV 2 era soggetta senza dubbio a un obbligo di diritto pubblico di trasferire un importo minimo annuale alle regioni. Non era tuttavia stabilito come l'importo dovesse essere finanziato, in particolare se dovesse provenire dai canoni della TV 2 o dagli introiti pubblicitari. Così, la TV 2 stabiliva da sola quali fonti di introiti voleva usare per remunerare le regioni. L'obbligo della TV 2 di finanziare le attività delle regioni varrebbe anche nei casi in cui la TV 2 non abbia ricevuto canoni (v. anche sentenza del Tribunale nella causa T-674/11, punto 173).
- 51 Secondo la Viasat, né dalla comunicazione in materia di recupero degli aiuti né da quella sulla cooperazione deriva che si possano dedurre elementi diversi dall'imposta di cui all'ordine di recupero. Lo stesso vale per la summenzionata causa T-459/93. Queste tre fonti riguardano soltanto il pagamento dell'imposta e non stabiliscono un principio generale in base al quale la restituzione delle misure di aiuto non dovrebbe avvenire. Secondo la Viasat il trasferimento di risorse alle regioni da parte della TV 2 non può essere equiparato a un pagamento di imposte. Nel caso di un pagamento di imposte, i fondi sono già imputati allo Stato, e il recupero porterebbe di fatto a un doppio pagamento, il che non si verifica nel caso di specie.

Considerazioni del giudice del rinvio

- 52 Il giudice del rinvio ha affermato che le decisioni della Commissione riguardavano soltanto la TV 2 a livello nazionale. Le regioni tuttavia non sono state oggetto di decisioni della Commissione, e non hanno quindi, in tal senso, natura di beneficiari dell'aiuto. Alla base di tale questione vi è anche il fatto che i trasferimenti dalla TV 2 alle regioni non sono stati dedotti dall'importo che gli organi dell'Unione hanno considerato come aiuto di Stato alla TV 2. Si può argomentare che agli importi trasferiti alle regioni, quindi – indipendentemente dal fatto che essi siano classificati o meno come aiuti – in realtà è negato il vantaggio netto che la TV 2 ha ottenuto tramite l'aiuto.
- 53 Il giudice del rinvio ritiene che non sia corretto qualificare l'assegnazione di fondi avvenuta nel periodo dal 1997 al 2002 dalla TV 2 alle regioni come una remunerazione alle regioni per la trasmissione di programmi nelle finestre regionali. In realtà alla TV 2 in quegli anni è stata assegnata la quota di canoni che le regioni avevano allora ricevuto dal fondo TV 2, e il compito di assegnare risorse alle regioni spettava successivamente alla TV 2, dal momento che la TV 2 doveva assegnare un importo che doveva corrispondere almeno all'importo che era stato trasferito fino ad allora alle regioni dal fondo TV 2.
- 54 L'interpretazione del diritto danese nel periodo dal 1997 al 2002, sulla quale il Tribunale si è fondato per qualificare le risorse regionali come aiuti di Stato nella

causa T-674/11, non è vincolante nel procedimento principale, in quanto la determinazione della corretta interpretazione del diritto danese nell'ambito di una controversia dinanzi a un giudice danese spetta a quest'ultimo. Ciò deve anche valere in relazione alla risposta della Corte a una questione pregiudiziale nella causa. Il giudice del rinvio ha precisato che la controversia di cui al procedimento principale non riguarda la qualificazione delle risorse regionali come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale qualificazione non è messa in discussione nell'ambito della causa. La causa riguarda unicamente quali conseguenze derivino dal mancato rispetto dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in particolare quale interpretazione del diritto danese dovrebbe servire da base per la valutazione della Corte delle questioni giuridiche di diritto dell'Unione sollevate.

- 55 Il giudice del rinvio concorda con il Ministero della Cultura e con la TV 2 sul fatto che la sentenza CELF non prende posizione sulla questione se un eventuale obbligo di pagare interessi dovuti per il periodo d'illegalità si possa estendere fino a valere anche per aiuti che in realtà sono stati trasmessi ad altre imprese.

Sulla terza questione

Argomenti della TV 2 e del Ministero della Cultura

- 56 La TV 2 e il Ministero della Cultura hanno fatto valere che l'importo da utilizzare nel calcolo di un eventuale domanda di interessi dovuti per il periodo d'illegalità deve essere detratto dagli introiti pubblicitari del 1995 e 1996, che sono stati trasferiti dalla TV 2 Reklame A/S alla TV 2 tramite il fondo TV (circa DKK 1,5 miliardi) (in prosieguo: «gli introiti pubblicitari»). A loro avviso gli introiti pubblicitari costituivano il pagamento per la fornitura di tempi pubblicitari della TV 2 a inserzionisti privati. La qualificazione delle risorse come aiuto di Stato è dovuta soltanto alla circostanza che gli introiti a partire dal 1997 sono stati canalizzati dagli inserzionisti tramite i due enti statali TV2 Reklame A/S e il fondo TV 2. Tuttavia, secondo la TV 2 e il Ministero della Cultura, con tale sistema la TV 2 non ha ottenuto nulla di più e nulla di meno rispetto ai suoi concorrenti sul mercato della pubblicità televisiva e nulla di più e nulla di meno rispetto al periodo dopo il 1997, in cui la TV 2 stessa si è occupata della vendita dei propri tempi pubblicitari, e in cui gli introiti pubblicitari non sono stati qualificati come aiuto di Stato. Ciò significa, secondo la TV 2 e il Ministero della Cultura, che gli introiti pubblicitari non comportavano un indebito miglioramento della posizione concorrenziale della TV 2 nel senso di cui alla sentenza CELF, e che tale importo quindi non deve essere incluso nel calcolo di un eventuale domanda di interessi dovuti per il periodo d'illegalità.

Argomenti della Viasat

- 57 La Viasat ha fatto valere che l'argomentazione della TV 2 e del Ministero della Cultura è in contrasto con la sentenza della Corte nella causa C-657/15 P, in cui è

stato stabilito che l'importo totale dell'aiuto a favore della TV 2 – inclusi gli introiti pubblicitari – costituiva aiuto di Stato. Da ciò consegue direttamente che gli introiti non devono essere considerati esclusivamente come pagamenti per i servizi della TV 2, poiché in tale caso non si tratterebbe di aiuto di Stato. La Corte si è basata, tra l'altro, sul fatto che la TV 2 non avrebbe ricevuto le risorse in ogni caso.

- 58 Gli introiti pubblicitari erano imputati al fondo TV 2, dal quale avrebbero potuto essere utilizzati anche per scopi diversi dal finanziamento della TV 2. Si trattava pertanto di risorse statali, che sono state messe a disposizione della TV 2 e che la stessa poteva utilizzare per la sua attività. Secondo la Viasat, la TV 2 ha ottenuto quindi anche un vantaggio in termini di interessi per il fatto che le risorse erano state messe a disposizione prima che intervenisse l'autorizzazione della Commissione.

Considerazioni del giudice del rinvio

- 59 Com'è stato precedentemente indicato, le parti nel procedimento principale controvertono sulla questione se gli utili della società TV 2 Reklame A/S potessero essere di per sé utilizzati per coprire le esigenze di finanziamento della TV 2 e se la TV 2 avesse diritto ai relativi introiti. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di porre a fondamento della propria risposta alla terza questione la suesposta interpretazione del diritto danese. La Corte è invitata a rispondere alla questione partendo dal presupposto che la TV 2 nel 1995 e nel 1996 non aveva legittimamente diritto a (tutti) gli introiti pubblicitari che sono stati ricavati dalla messa a disposizione dello spazio pubblicitario nella programmazione della TV 2. La Corte può, pertanto, fondarsi a tale riguardo sull'interpretazione del diritto danese che è stata espressa ai punti 81 e segg. della decisione del 2011.
- 60 Il giudice del rinvio considera, inoltre, che si possa ritenere che il mancato rispetto dell'obbligo di sospensione in tale contesto abbia conferito alla TV 2 dal punto di vista meramente fattuale un vantaggio di liquidità in relazione alle risorse pubblicitarie. Può essere così argomentato che le decisioni del Ministero della Cultura sul trasferimento di risorse dalla TV 2 Reklame al fondo TV 2e dal fondo TV 2di nuovo alla TV 2 costituivano un vantaggio per la TV 2, che – se le norme sulla notifica fossero state rispettate – poteva essere attuato soltanto dopo che la Commissione avesse approvato i trasferimenti in generale o di anno in anno.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 61 La posizione del giudice del rinvio riguardo alla domanda della ricorrente relativa al pagamento degli interessi dovuti per il periodo d'illegalità presuppone la presa di posizione su una serie di questioni di diritto dell'Unione che non sono state ancora chiarite nella giurisprudenza della Corte.